

**Consultazione pubblica sul Regolamento di attuazione dell'art.1 comma 9 della Legge  
27 dicembre 2017, N. 205 (Legge di Bilancio 2018), pubblicata il 7 agosto 2018**

Osservazioni di Elettricità Futura

5 ottobre 2018

La consultazione sulle “modalità tecniche e operative per rendere certa la data di spedizione da parte dei gestori di servizi di pubblica utilità delle fatture agli utenti propone le seguenti soluzioni tecniche:

1. stampa a cura del consolidatore della data di accettazione della fattura elettronica da parte dello SDI (sistema di interscambio) all'interno della fattura.
2. stampa della indicazione “*spedita entro il xx/xx/xxxx*” a cura del consolidatore all'interno della fattura;
3. apposizione da parte dell'operatore postale della data di spedizione (intesa come da data di accettazione/ingresso nella propria rete, con l'indicazione “*spedita il xx/xx/xxx*”) sulla busta contenente la bolletta/fattura nel momento in cui riceve la corrispondenza da inviare al recapito.

**Come Elettricità Futura, riteniamo che dovrebbe essere l'operatore postale ad apporre la data di spedizione (seppur intesa come data di accettazione/ingresso nella propria rete) sulla busta contenente la bolletta, come proposto dall'AGCOM con l'opzione 3, che peraltro nella consultazione è presentata come la soluzione preferita dall'Autorità stessa.**

Le prime due ipotesi non risultano applicabili in base al dettato normativo in quanto non garantiscono al cliente finale la certezza della data di spedizione della fattura e prevedono un onere a carico di un soggetto diverso da quello previsto dalla legge di bilancio che fa esplicito riferimento all'operatore postale. Entrambe le proposte 1 e 2 risultano inoltre incompatibili con le previsioni della delibera Arera 501/2014 che non prevede di riportare in bolletta l'informazione sulla data di spedizione.

Inoltre, con specifico riferimento all'opzione 1 si evidenzia che la proposta di inserimento in bolletta della data di accettazione della fattura elettronica da parte dello SDI non è attuabile in quanto presuppone un collegamento tra due processi, quello per l'emissione della bolletta 2.0 e quello per l'emissione della fattura elettronica, che sono invece completamente distinti e svincolati ed hanno tempistiche diverse.

Pertanto, condividiamo l'orientamento dell'Autorità in base al quale l'opzione 3 sia l'unica effettivamente applicabile per dare seguito a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018.